



Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 843 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

E-1 DIC 2022



IL FUNZIONARIO
Annunziata Podbersig
*firma su delega del Direttore Provinciale

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Scoglio

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita una associazione non riconosciuta denominata "CIRCOLO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCHI DEI LEGIONARI - ODV", con sede a Ronchi dei Legionari in Via delle Gambarare, 4 presso la sede della Protezione Civile di Ronchi dei Legionari.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "CIRCOLO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCHI DEI LEGIONARI - ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 o "Codice del Terzo Settore" e delle relative norme di attuazione.

del Dr.



Art. 4
Finalità - attività

1. Il "CIRCOLO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCHI DEI LEGIONARI - ODV" è costituito al fine di:

promuovere la cultura alla Protezione Civile, cooperare e sostenere il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Ronchi dei Legionari.

Il Circolo esplica la sua attività nell'utilizzo del tempo libero per la riscoperta della natura, dei valori umani e per la coesione sociale. Inoltre attraverso le proprie manifestazioni si propone di tutelare l'ambiente naturale, la cultura locale la solidarietà internazionale. Il Circolo può organizzare una sua attività nel campo di manifestazioni sportive, sia a carattere non competitivo che competitivo, propugnando l'amore verso lo sport e la sua pratica come mezzo di formazione fisica, psichica e culturale.

2. Le attività svolte dall'Associazione, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- "lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";
- "lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in cooperazione e sostegno all'attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile per:

- la salvaguardia dell'ambiente e l'educazione delle nuove generazioni coinvolgendo i bambini e la scuola per una nuova coscienza ecologica e per il rispetto e l'amore per la natura;
- la salvaguardia di tradizioni storiche in collaborazione con il Comune e la Pro Loco;
- la sensibilizzazione sull'attività della Protezione civile rivolta, con particolare riguardo, ai bambini ed ai giovani,;
- con attività ricreative e culturali per gli associati e per terzi.

3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.



Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare :
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1 Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Sergio M. M. M.

Ch. M. M.



Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il "CIRCOLO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCHI DEI LEGIONARI -ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."



Titolo III

Associati

Art. 10

Ammissione

1. Al "CIRCOLO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCHI DEI LEGIONARI-ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che siano iscritti o abbiano presentato domanda di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Ronchi dei Legionari.
2. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel Libro degli associati o Libro dei Soci.
4. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere esaurientemente motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, su cui si pronuncerà l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
6. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 11

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
Gli associati minorenni, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea ed esercitano il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.



5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione.

Art. 12

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 13

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota sociale annuale, che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.



Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente
- 4) l'Organo di controllo (ove necessario);
- 5) il Revisore legale dei conti (ove necessario);

2. Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli Associati.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega ad altro socio ed in questo caso ciascun socio può raccogliere per ciascuna Assemblea una sola delega.

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e provvede all'affissione presso la sede di copia della convocazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, per eleggere direttamente i nuovi organi, se non già nominata la commissione elettorale.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Sergio Muto

Ch. Fehr



Art. 17

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; (su richiesta di almeno il 25% dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente, inserito nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 20

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ◆ nomina, direttamente o tramite una commissione elettorale nominata allo scopo, e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ approva il bilancio di esercizio;
- ◆ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.),
- ◆ approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- ◆ delibera con la maggioranza qualificata, lo scioglimento ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ◆ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto di sua competenza.



Art. 21 Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell' l'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall'Assemblea.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione o dalla commissione elettorale, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Art. 22 Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il bilancio di esercizio, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;



- ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ delibera l'esclusione motivata del socio secondo i casi previsti dal comma 3 dell'art. 13.
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.

Art. 23
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea ed il verbale dell'Organo di amministrazione, inseriti nei rispettivi Libri, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24
Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea inserite nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei Volontari;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 25
Il Tesoriere

1. L'Associazione ha un tesoriere nominato dall'Organo di amministrazione il quale:
 - a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.



Art. 26
Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.
2. Qualora sia stato nominato l'Organo di controllo, le riunioni saranno verbalizzate nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 27
Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 28
Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dall'Art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 29

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Sergio [Signature]

Clara [Signature]



Art. 30
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 31
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 32
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Ronchi dei Legionari, 25 novembre 2022

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO: